



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 109 DEL 30/11/2022

OGGETTO: Istanza presentata da _____ della _____ di _____ prot. nr 14749 del 08/04/2020 (Istanza tardiva). Ge.Di. Nr. 501. NON AMMISSIONE alla massa passiva della liquidazione

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18,00, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
 - Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
 - Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
 - Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
-
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
 - Che questa Commissione ai sensi dell'art. 252 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata da _____ della _____ di _____ (cod. fisc. 00078330842) acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 14749 del 08/04/2020, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € **33.013,62** e relativo a indennità di esproprio ed occupazione vertenza

CONSIDERATO che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio; e che è stata data, al riguardo, comunicazione al creditore con nota prot. 15063 del 10/04/2020;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità TOTALE alla massa passiva del presunto credito. Ed al riguardo, con nota prot. 36436 del 06/09/2022, è stato comunicato al creditore istante quanto qui di seguito fedelmente riportato:

"vista:

- a) L'istanza di ammissione alla massa passiva v/prot. 3162 del 7/4/2020 assunta al n 14749 del 8/4/2020 prot. Generale dell'Ente;
- b) La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. 15063 del 10/04/2020;
- c) La richiesta di attestazione ex art. 254 TUEL inoltrata dall'OSI al competente ufficio del comune con nota prot. 15673 del 15/4/2020;

- d) Il riscontro alla suddetta richiesta pervenuta all'OSL con nota prot. 16611 del 23/04/2020;
- e) L'integrazione v/protocollo 5289 del 29/7/2020 assunta al n. 27397 del 30/8/2020 prot. Generale dell'Ente;
- f) L'integrazione v/protocollo 6300 del 16/9/2020 assunta al n. 32388 del 17/9/2020 prot. Generale dell'Ente;
- g) L'integrazione v/protocollo 8643 del 26/11/2020 assunta al n. 42081 del 26/11/2020 prot. Generale dell'Ente;
- h) La sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 23572018 Reg. Gen. 645/2012 decisa in data 19/1/2018 e depositata in data 5/2/2018;
- i) Il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso detta sentenza, presentato dallo ... e notificato all'Ente in data 1/3/2019
- j) La scrittura privata di transazione convenuta tra ... e ... (quale erede di ...) sottoscritta in data 17 marzo 2020;
- k) Il controricorso e ricorso incidentale presentato alla Suprema Corte di Cassazione dal Comune di Favara in data 3/4/2019
- l) La richiesta di aggiornamento avanzamento contenzioso avanzata dall'OSL al competente ufficio del Comune con nota prot. 33616 del 10/8/2022; riscontrata con nota di risposta protocollo 35525 del 31/08/2022;

Considerato che, nel contesto di tutto quanto precede, è pervenuta all'OSL, ad iniziativa del competente ufficio del Comune di Favara, istanza di ammissione alla massa passiva per conto della signora ... Nello specifico, con nota prot. 14235 del 15/03/2018, l'Ufficio Legale dell'Ente, preso atto della sentenza n. 235 sopra citata, ha richiesto all'OSL l'apertura di fascicolo d'ufficio (Rif. Ge.Di. 476) per il riconoscimento del debito conseguente alla sentenza.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si prospetta all'OSL la seguente situazione:

- 1) La transazione sottoscritta da ... nulla prevede e statuisce circa i rapporti tra ... ed il Comune di Favara. L'accordo transattivo ha valore tra le parti che lo stipulano; ed il Comune di Favara non è stato coinvolto nella predetta transazione e non risulta essere parte nella stessa; peraltro, nulla è stato ivi disciplinato a diretto beneficio del Comune. Fatto salvo quanto già disposto da ..., il creditore potrebbe ben esercitare il suo diritto di credito verso il Comune di Favara per l'intero discendente dalla Sentenza.
- 2) ... nell'atto transattivo, espressamente ha dichiarato di non rinunciare al ricorso proposto innanzi alla Corte di Cassazione avverso la Sentenza 235/2018 della Corte di Appello di Palermo;
- 3) Detto ricorso richiede (tra l'altro) l'annullamento della sentenza per difetto di legittimazione passiva dello ... e, quindi (in danno del Comune di Favara) l'univoca responsabilità del Comune di Favara.
- 4) Nella denegata ipotesi che ... dovesse vedere accolto il suo ricorso in Cassazione (con particolare riferimento alla richiesta di estromissione per difetto di legittimazione passiva di cui al 3° punto del ricorso), questi agirebbe per la restituzione delle somme (euro 65.000,00) pagate a ... Quest'ultima, a sua volta, avrebbe titolo per agire per l'intero nei confronti del Comune di Favara. Aggiungendosi a ciò che, ove oggi si desse seguito alla richiesta di ammissione alla massa passiva di questa avrebbe anche incassato la somma di euro 32.500,00 dal Comune di Favara.

La complessa situazione che si è determinata, a ben vedere, discende dalla circostanza che ha ritenuto di dover transigere con il creditore senza coinvolgere il Comune di Favara (quale coobbligato), senza in alcun modo tutela anch'esso ma con l'odierna pretesa di rimborso del 50% autonomamente transatto; con l'aggravante di riservarsi l'azione giudiziaria in danno del Comune stesso; e con la ulteriore aggravante di non avere tenuto conto del fatto che, al momento della stipula della transazione, il Comune di Favara era già in stato di dissesto e le pretese creditorie nei suoi confronti vanno regolate ai sensi di quanto disposto dal TUEL per gli enti in tale stato.

In atto, confermata la competenza dell'OSL alla trattazione della pretesa creditoria (sia essa di che dello , questa è da riferirsi, a tutti gli effetti, a contenzioso in essere, e come tale dovrà essere trattato.

Detto, ciò, tuttavia, rientra nei poteri dell'OSL transigere anche debiti riferibili a contenzioso in essere. Tuttavia, l'OSL formula proposte transattive solo a fronte di rinuncia al contenzioso in corso, rinuncia ad ogni successiva azione e tacitazione di ogni pretesa a qualunque titolo riconducibile.

Nello specifico, peraltro con il conforto del legale dell'ente che dovrà essere chiamato ad esprimere il suo giudizio in merito, l'OSL potrà anche prendere in esame la possibilità di ammettere alla massa passiva l'odierna pretesa creditoria di ma sarà necessario integrare l'atto transattivo prevedendo definitive ed inequivocabili dichiarazioni liberatorie nei confronti del Comune di Favara sia da parte di che da parte di anche con espressa rinuncia al ricorso pendente in Corte di Cassazione.

In assenza di quanto precede, l'OSL definirà la richiesta di ammissione alla massa passiva sulla base della documentazione già prodotta dall'istante e della documentazione ulteriore acquisita a seguito del processo istruttorio e sopra citata.

Nel rappresentare la piena disponibilità anche a contatti interlocutori ed informali atti a meglio chiarire posizioni e necessità dei rispettivi enti, si rappresenta la necessità di un riscontro alla presente entro il termine di giorni 20, stante la ormai prossima necessità di approvazione del piano di estinzione del dissesto."

DATO ATTO che la suddetta comunicazione dell'OSL è rimasta priva di riscontro; e si è quindi proceduto ad inoltro di preavviso di rigetto totale.

VISTO il preavviso di rigetto totale trasmesso al creditore, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 per come recepita in Sicilia, con nota protocollo n. 44638 del 26/10/2022; nel quale sono state fedelmente riportate, e confermate, le suddette motivazioni poste a base della determinazione di rigetto. Preavviso non riscontrato dal creditore istante;

RITENUTO pertanto, in assenza di osservazioni ulteriori, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTO l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2) Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda presentata da della di acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 14749 del 08/04/2020, n. 501 fascicolo Ge.Di. per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € **33.013,62**;

3) Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL.

4) Di comunicare la presente deliberazione all'istante, ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/1993 con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata e, in subordine, con raccomandata a/r); Rif. PEC info@

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanze del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Affari Generali – Servizio Affari Legali
- Al Responsabile dell'Area Patrimonio del Comune di Favara

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.


Il presente verbale viene sottoscritto come segue previa redazione, lettura e approvazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente Dott. Paolo Ancona



Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina



Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



SEGRETARIO VERBALIZZANTE





N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

10.1 DIC 2022

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)